

# **TI\_GERICHTE 12.2016.193 vom 11. Juni 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-06-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2016.193](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2016.193)

FR: TI\_GERICHTE 12.2016.193 du 11 juin 2018

IT: TI\_GERICHTE 12.2016.193 del 11 giugno 2018

## **Regeste**

Appalto - interpretazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Con contratto 14 aprile 2005 (doc. B), retto tra l'altro dalla norma SIA 118 (doc. 3c), AO 1, rappresentata dalla direzione dei lavori \_\_\_\_\_, ha affidato a AP 1, per una mercede complessiva di fr. 420'000.- IVA inclusa, l'appalto per la fornitura e la posa dell'impianto sanitario nell'ambito della ristrutturazione della \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Nella clausola contrattuale n. 7.2, che confermava in sostanza quanto stabilito nella posizione 942.100 del capitolato d'appalto (doc. C p. 7), a sua volta parte integrante del contratto, era stato previsto che " i prezzi sono fissi per tutta la durata dei lavori e non verranno riconosciuti aumenti di sorta ", ritenuto che la posizione 143.100 del capitolato d'appalto (doc. C p. 2) conferiva alla direzione dei lavori " il diritto di apportare in qualsiasi tempo, tutte le modifiche ai piani che ritenesse opportune, senza " che ciò potesse " dar luogo a pretese di sorta da parte dell'assuntore ". I lavori, che secondo lo scadenziario contenuto nel capitolato d'appalto avrebbero dovuto iniziare nell'aprile 2004 e finire nel dicembre 2005 (doc. C p. 5 e 16), sono invece iniziati nel maggio 2005 e sono stati sospesi alla fine del 2005 a seguito di un cambiamento sostanziale del progetto, che ha comportato il raddoppio della cubatura. Ripresi nel maggio 2006, essi sono poi giunti al termine verso la fine del 2008.

### **E. 2**

Con petizione 12 agosto 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. S), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi ridotta in sede conclusoria dagli originali fr. 151'597.70 a fr. 132'475.25 oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2011 e corrispondente agli aumenti dei prezzi unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che per il resto essa aveva accettato ed eseguito senza riserve l'opera modificata ed aveva fatturato le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale ). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

### **E. 3**

Con la decisione 11 ottobre 2016 ora oggetto di impugnativa il Pretore aggiunto ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo la tassa di giustizia di fr. 7'000.-, le spese della procedura di conciliazione di fr. 1'000.- e le altre spese di fr. 10'940.- a carico dell'attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2). Egli ha escluso che il contratto d'appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo che prevedeva il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti. Ed ha ritenuto che il fatto che la direzione dei lavori, dopo aver

chiesto e poi ottenuto dall'attrice di compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E e F), le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I) non fosse tale da far sì che quegli aumenti fossero effettivamente dovuti dalla convenuta.

#### **E. 4**

Con l'appello 16 novembre 2016 che qui ci occupa, avverso dalla convenuta con risposta 16 gennaio 2017, l'attrice ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha sostenuto che l'interpretazione soggettiva e oggettiva del contratto di appalto permetteva di concludere che gli aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti dovessero esserle remunerati. Ed ha evidenziato che, in assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell'opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che nell'occasione avrebbe così dovuto nuovamente riconoscerle il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari.

#### **E. 5**

Preliminarmente va senz'altro rettificato l'assunto dell'attrice secondo cui la procedura innanzi al Pretore resterebbe disciplinata dal diritto cantonale previgente e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI), mentre che la procedura ricorsuale sarebbe retta dal nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che sia la procedura innanzi al Pretore sia quella innanzi a questa Camera sono state promosse dopo il 1° gennaio 2011, data in cui è entrato in vigore il nuovo codice di rito, entrambe sono in effetti rette dalle nuove disposizioni federali (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

#### **E. 6**

Nel caso di specie l'appello dell'attrice dev'essere dichiarato irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC) già per il fatto che quest'ultima non si è confrontata con la motivazione della decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF 7 dicembre 2011 4A\_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A\_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A\_474/2013 consid. 3.2). Nel gravame non è in effetti stato spiegato per quali motivi il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a respingere la sua tesi secondo cui il contratto d'appalto, e segnatamente la sua clausola n. 7.2, sarebbe decaduto e sarebbe stato sostituito da un nuovo accordo concluso per atti concludenti, e ciò in quanto l'attrice non era riuscita a dimostrare che le parti, specie la convenuta, avessero avuto la volontà di derogare ai prezzi fissi pattuiti in precedenza (ritenuto in particolare che a suo giudizio, con riferimento all'estensione temporale dei lavori causata dall'ampliamento del progetto iniziale, non era stato provato che l'attrice avesse accettato di stipulare il contratto di cui al doc. B a prezzi fissi solo a condizione che le opere a lei commissionate fossero terminate entro il dicembre 2005, la clausola n. 4 del contratto - prioritaria rispetto a quanto stabilito nel capitolato d'appalto - non prevedendo un termine di consegna dei lavori a dicembre 2005 ma stabilendo solo che i lavori dovevano essere eseguiti secondo il programma di lavoro allestito dalla direzione dei lavori, tanto più che era incontestabile che i termini temporali prospettati nel capitolato d'appalto fossero stati superati dal fatto che il contratto era stato firmato quasi 13 mesi dopo l'allestimento di quel documento; e ritenuto inoltre che non era stato dimostrato che l'estensione quantitativa delle prestazioni fornite dall'attrice, determinata anche qui dal cambiamento di progetto, avesse implicato una modifica della pattuizione inerente ai prezzi unitari fissi contenuta nel

contratto di cui al doc. B, ciò che per altro pareva escluso dal fatto che l'accordo tra le parti prevedeva la possibilità di variare le quantità senza che ciò desse luogo a pretese di sorta da parte dell'appaltatrice, tanto più che, nonostante il cambiamento di progetto fosse stato importante, l'oggetto del contratto era rimasto immutato). E nemmeno è stato qui spiegato per quali motivi il primo giudice avrebbe sbagliato a disattendere l'altra tesi dell'attrice secondo cui la sua remunerazione sarebbe cambiata perché la direzione dei lavori le avrebbe prima chiesto di compilare la tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro (doc. E) e poi le avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione (doc. H p. 2 e I) un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari intervenuti nel frattempo (ritenuto che a suo giudizio l'art. 33 cpv. 2 della norma SIA 118 non conferiva alla direzione dei lavori il potere di obbligare finanziariamente il committente, ossia di cambiare il modo di fatturazione o di riconoscere la fattura finale comprensiva degli eventuali rincari di prezzo).

## **E. 7**

Ma quand'anche fosse stato ricevibile da questo punto di vista, l'appello dell'attrice, la cui ricevibilità sarebbe invero stata assai dubbia anche per il fatto di essere stato allestito sotto forma di un "collage" delle sue conclusioni di causa (TF 10 marzo 2014 4A\_474/2013 consid. 3.2, 26 giugno 2014 4A\_101/2014 consid. 3.3), sarebbe comunque stato destinato all'insuccesso per le ragioni che verranno espone nei prossimi considerandi.

### **E. 7.1**

Giusta l'art. 18 cpv. 1 CO per giudicare un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti. Il contenuto di un contratto viene dunque determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (principio della priorità dell'interpretazione soggettiva). Qualora non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene invece determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (TF 26 giugno 2007 4C.14/2007 consid. 4 e 4.1, 12 gennaio 2016 4A\_462/2015 consid. 3.2).

#### **E. 7.1.1**

Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dall'attrice, sulla questione degli aumenti dei prezzi unitari l'interpretazione soggettiva del contratto non entra assolutamente in linea di conto, visto e considerato che le prove addotte al proposito nell'appello non sono in realtà tali da dimostrare quale sia stata la vera e concorde volontà delle parti in merito alla stessa. L'attrice si è in effetti limitata a menzionare il verbale di cantiere 1° marzo 2007 (doc. V) nel quale S \_\_\_\_\_, rappresentante del progettista, aveva chiesto a M \_\_\_\_\_, attivo per la direzione dei lavori, di "provvedere all'aggiornamento dei capitolati, in funzione del nuovo progetto, per le opere da sanitario, riscaldamento, ventilazione, clima, elettrico", circostanza confermata dal teste M \_\_\_\_\_ (verbale 25 febbraio 2013 p. 5), a rilevare che il 6 marzo 2008 (doc. E) la direzione dei lavori aveva proposto all'attrice l'allestimento della tabella di aggiornamento dei prezzi di capitolato al rincaro, da quest'ultima poi effettivamente

allestita (doc. F), ed a riferire come il teste F \_\_\_\_\_, direttore tecnico di un'altra ditta intervenuta nel cantiere, B \_\_\_\_\_, avesse confermato che la direzione dei lavori aveva chiesto anche alla sua ditta di procedere in quei termini (verbale 11 marzo 2013 p. 4): sennonché nell'occasione si tratta solo di interpretazioni e valutazioni soggettive che sono poi state date sul tema dall'attrice e da terze persone, che non dimostrano però quale fosse stata la vera e concorde volontà delle parti, specialmente quella della convenuta, tanto meno al momento della conclusione del contratto, nell'aprile 2005.

### **E. 7.1.2**

L'interpretazione oggettiva, ossia in base al principio dell'affidamento, che dunque s'impone, consente invece di confermare la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui gli aumenti dei prezzi unitari frattanto intervenuti non dovevano essere remunerati. A sostegno della sua tesi, l'attrice, oltre alle risultanze probatorie di cui si è appena detto, ha menzionato il fatto che il teste M \_\_\_\_\_ avesse ritenuto giustificati i rincari (verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e che la direzione dei lavori le poi avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione un importo comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2 e I): sennonché tutte queste circostanze erano già state accertate e considerate anche dal Pretore aggiunto, che le aveva tuttavia ritenute prive di rilevanza con delle argomentazioni, perfettamente condivisibili ed alle quali si può senz'altro rinviare, fondate sostanzialmente sul tenore delle clausole contrattuali, e che oltretutto - come detto - non sono state minimamente censurate dall'attrice in questa sede e sulle quali dunque non vi è motivo di ritornare. Si aggiunga, per completezza di motivazione, che neppure era vero che il 21 aprile 2009 la direzione dei lavori, che per altro - come accertato dal Pretore aggiunto e qui non censurato - nemmeno aveva la facoltà di impegnare finanziariamente la convenuta, avrebbe riconosciuto in sede di liquidazione l'importo di fr. 1'077'988.65 comprensivo degli aumenti dei prezzi unitari (doc. H p. 2), essa essendosi allora limitata a controllare e a verificare (cfr. doc. 4c e 6c, teste M \_\_\_\_\_ verbale 25 febbraio 2013 p. 8) e dunque solo a "preavvisare favorevolmente" quell'importo, ritenuto che il 6 maggio 2009 - come risulta anche dalla decisione qui impugnata - aveva poi chiesto all'attrice di allestire una fattura separata avente per oggetto quelle pretese (doc. I) e, preso atto che la convenuta non era disposta a riconoscerglielo (doc. 9c), il 23 dicembre 2009 aveva quindi provveduto a comunicare formalmente all'attrice quella sua presa di posizione (doc. 10c); del resto, con scritto 4 febbraio 2008, la direzione dei lavori aveva già reso attenta l'attrice che il riconoscimento dei rincari e degli aumenti era condizionato alla loro successiva ratifica (cfr. doc. 16c), come confermato anche dal teste M \_\_\_\_\_ (verbale 25 febbraio 2013 p. 7 seg.).

### **E. 7.2**

Del tutto infondata è invece l'altra tesi dell'attrice, evocata, per la prima volta e con ciò irritualmente, solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e fondata sulla dottrina dominante (Gauch, Der Werkvertrag, 5<sup>a</sup> ed., n. 778 segg.), secondo cui, in assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell'opera da parte del committente, lo stesso doveva essere completato dal giudice, che nell'occasione avrebbe così dovuto riconoscerle il pagamento degli aumenti dei prezzi unitari. Come rilevato dalla stessa attrice, condizione essenziale per far sì che il giudice procedesse eventualmente in tal senso era in effetti l'assenza di disposizioni nel contratto di appalto in relazione al diritto di modifica dell'opera da parte del committente: sennonché, come si è visto, nel contratto di appalto le parti si erano accordate nel senso che i prezzi erano fissi e non vi sarebbero stati

aumenti di sorta e nel capitolato avevano altresì previsto la facoltà di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche dei piani ritenute opportune senza che ciò potesse dar luogo a pretese da parte dell'appaltatore.

#### **E. 8**

Merita infine di essere evidenziato, a titolo meramente abbondanziale, che in una causa del tutto analoga, nota a questa Camera e alle parti (e soprattutto ai loro patrocinatori, che erano i medesimi) e riferita a un'altra ditta che aveva pure prestato dei lavori nel cantiere sulla base di accordi praticamente identici, il Tribunale federale, preso atto che “ la controversia riguarda soltanto il diritto dell'appaltatore di aggiornare i prezzi unitari pattuiti inizialmente ” e che “ la sentenza impugnata accerta d'un canto che nel contratto ... le parti avevano concordato prezzi unitari fissi, che tale patto era rimasto invariato e che non risultavano accordi che stabilissero pagamenti supplementari per rincaro materiali, difficoltà dell'opera e aumenti salariali; dall'altro che il medesimo contratto permetteva al committente di modificare i piani in ogni momento senza che l'appaltatore potesse dedurre delle pretese e che l'attrice aveva accettato ed eseguito senza riserve l'opera modificata e aveva fatturato le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale ”, aveva categoricamente concluso che “ non occorre aggiungere altro: alla luce degli accordi contrattuali le pretese della [N.d.R.: appaltatrice] ricorrente sono state giustamente respinte ” (TF 4 dicembre 2017 4A\_353/2017 consid. 5 e 6). Non si vede come la presente causa possa avere un altro esito.

#### **E. 9**

Ne discende che l'appello dell'attrice dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 132'475.25, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L'appello 16 novembre 2016 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Le spese processuali di fr. 7'000.- sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili. III. Notificazione: -; -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.